

# LEAP

---

NEWSLETTER

---

NEWSLETTER DEL 27 GENNAIO 2021

<b>GIURISPRUDENZA</b>	<b>3</b>
<b>Contratti Pubblici e Diritto Amministrativo</b>	<b>3</b>
TAR Lombardia, Sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 9	3
<b>Antitrust &amp; Regulatory</b>	<b>7</b>
Corte di Cassazione, sez. I Civile, 27 febbraio 2020 n. 5381	
<b>Diritto Civile e Processuale Civile</b>	
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 22 dicembre 2020, n. 29313	9
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28718	11
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza 14 dicembre 2020, n. 28439	13
<b>EVENTI E FORMAZIONE</b>	<b>17</b>
Il subappalto nel prisma dei contratti pubblici. Il punto di vista degli stakeholders	17

## TAR Lombardia, Sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 9

### Massima

La mancata allegazione all'offerta della tabella recante la scomposizione dei costi del personale non si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 95, comma 10, del Codice.

Alla verifica di congruità dell'offerta si procede, sempre che l'offerta superi i quattro quinti dei punti massimi assegnabili per la qualità e per il prezzo, purché "il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre"; in caso contrario, la determinazione dell'Amministrazione di procedere alla verifica ha natura discrezionale, non richiede un'espressa motivazione e risulta sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o illogicità.

### Caso di specie

Il gestore uscente del servizio di vigilanza antincendio nelle strutture sanitarie della società appaltante ricorreva in giudizio avverso il provvedimento di aggiudicazione in favore di altra società per il rinnovo del servizio, chiedendone l'annullamento in forza dei seguenti motivi:

- a) la società aggiudicataria "(...) avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non avere allegato alla propria offerta economica la tabella (...) recante l'indicazione analitica dei costi della manodopera"; inoltre, la stazione appaltante avrebbe agito illegittimamente nell'attivare il soccorso istruttorio per consentire alla Società di produrre successivamente la predetta tabella analitica;
- b) mancata verifica dell'anomalia dell'offerta, "(...) nonostante la sussistenza - a dire della ricorrente - di specifici ed evidenti elementi

*sintomatici dell'anomalia e dell'insostenibilità dell'offerta stessa";*

- c) erronea attribuzione dei punteggi da parte della commissione in relazione ai sub criteri di aggiudicazione indicati nel Disciplinare di gara.

In giudizio si costituivano sia la società controinteressata che la stazione appaltante, le quali chiedevano la reiezione del ricorso. La prima eccezione parimenti l'inammissibilità del primo motivo per carenza d'interesse, ossia per non avere la ricorrente eccepito in data utile l'illiceità dell'invito della stazione appaltante a produrre la suddetta tabella, del secondo motivo, "*in quanto la ricorrente pretenderebbe di sostituirsi alla stazione appaltante nelle valutazioni circa l'opportunità di avviare o meno il subprocedimento di anomalia*", e del terzo per genericità e insindacabilità della scelta discrezionale e non manifestamente illogica della stazione appaltante. In data successiva, e dopo aver preso visione della documentazione prodotta in giudizio, la ricorrente presentava i seguenti motivi aggiunti ad integrazione censure già dedotte:

- d) mancata corrispondenza del documento omesso e successivamente inviato dall'aggiudicataria rispetto a quello richiesto dalla *lex specialis*;
- e) i documenti acquisiti a seguito dell'accesso confermerebbero l'insostenibilità dell'offerta economica;
- f) l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicataria risulterebbe redatta in modo tale da aggirare, attraverso l'alterazione dei caratteri indicati, limite delle venti pagine posto dal Disciplinare; da cui le pagine eccedenti il suddetto limite "*non avrebbero dovuto essere prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, come dettato dal Disciplinare di gara*".

### **Motivi della decisione**

Nel ritenere il ricorso fondato sulla base del terzo motivo, così come integrato dal sesto motivo aggiunto - posto che l'alterazione delle dimensioni standard del carattere prescritto dalla *lex specialis* per la redazione dell'offerta tecnica è da ritenersi lesiva dei principi di certezza e di *par condicio*, da cui, la parte che a seguito del ripristino delle dimensioni standard prescritte risulti eccedente è da ritenersi come non apposta - , il Tribunale ha rilevato:

- i) Ccon riguardo al primo motivo del ricorso introduttivo, integrato dal quarto motivo aggiunto, la conformità dell'offerta economica dell'aggiudicataria a quanto prescritto dall'art. 95, comma 10, *"(...) il quale impone ai concorrenti di indicare nell'offerta economica i propri costi per la manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza"*. A tal fine *"(...) integrano elementi essenziali dell'offerta economica l'indicazione del prezzo complessivo proposto per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stipulando contratto e la separata indicazione dei costi della manodopera"*, non anche la tabella recante la scomposizione dei costi del personale, la quale può esse prodotta anche in seguito su richiesta della stazione appaltante;
- ii) Con riferimento al secondo motivo del ricorso introduttivo e al quinto motivo aggiunto, che, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, la stazione appaltante non è tenuta ad attivare il procedimento di verifica della congruità dell'offerta qualora, come nel caso di specie, il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a tre. In tali casi, l'Amministrazione procede alla verifica di congruità facoltativamente; tale scelta *"(...) ha natura spiccatamente discrezionale e non è soggetta alla sindacabilità del giudice amministrativo se non per le ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza"*.

Nel nostro ordinamento, alla accettazione degli impegni di cui all'art. 14 ter della L. n. 287 del 1990 si può attribuire valenza di presunzioni semplici, ex art. 2729 c.c., in ordine alla sussistenza di una condotta anticoncorrenziale adottata dall'impresa prima dello stralcio della sua posizione, superabile con prova contraria. La valutazione espressa dall'Autorità Garante è infatti rivolta alla verifica della loro idoneità a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, come prospettati dall'Autorità stessa in sede di avvio del procedimento, ma l'assenza di un compiuto accertamento dell'illecito antitrust, da parte dell'AGCM, impedisce di ipotizzare che si sia formata una qualche preclusione quanto alla contestazione della medesima da parte dell'interessato.

### **Caso di specie**

Un operatore telefonico ha impugnato innanzi alla Corte di Cassazione la sentenza di Appello che, confermando a sua volta quella di primo grado, aveva respinto le domande risarcitorie attoree proposte ai sensi dell'art. 33 della L. 287 del 1990 (di seguito "Legge Antitrust"), a seguito del provvedimento AGCM n. 11731 del 3 agosto 2007 emanato a valle del procedimento A357, il quale si è concluso per un solo convenuto con beneficio di accettazione di impegni da parte dell'Autorità.

Nonostante le domande siano state rigettate in primo e secondo grado per l'avvenuta prescrizione dell'illecito, quello che qui rileva è che i Giudici di entrambi i gradi hanno attribuito alla decisione di accettazione di impegni, di cui all'art. 14 ter della Legge Antitrust, valore di prova privilegiata.

### **Motivi della decisione**

La Corte di Cassazione ha preliminarmente osservato che, nel caso di specie, prima dell'avvenuta chiusura del procedimento nei confronti di tale operatore con accettazione di impegni, è intervenuta la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI) definendo, seppure in via provvisoria e non definitiva, la commissione dell'illecito da parte di tutti e tre gli operatori interessati.

Ebbene, sebbene non si tratti del provvedimento definitivo, questo atto, come noto, ha una certa valenza all'interno del procedimento amministrativo antitrust in quanto prefigura la valutazione dei

fatti da parte dell'organo istruttorio alla luce di tutte le evidenze raccolte e, cosa più importante, interviene in una fase nella quale il soggetto convenuto ha già potuto ampiamente sfruttare le sue difese.

Alla luce di questa considerazione – richiamando una giurisprudenza comunitaria secondo cui il giudice civile deve tener conto non solo del materiale probatorio raccolto dall'autorità, ma anche di eventuali atti intermedi che delineino seppur provvisoriamente l'illecito (Corte di Giustizia n. C-457/16 del 23 novembre 2017) – la Corte la Suprema Corte ha tracciato una via intermedia tra la totale inutilizzabilità della decisione di accettazione di impegni nel processo civile dipendente per il risarcimento dei danni e l'assoggettabilità della predetta decisione sotto la veste di prova privilegiata che, viceversa, impedisce che possano rimettersi in discussione proprio i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza, in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in sede amministrativa. Nella assunzione di quest'ultima impostazione, infatti, in mancanza di un provvedimento definitivo non sarebbe possibile precludere al convenuto di ripresentare prove e argomenti già introdotti nel procedimento amministrativo chiuso poi con l'accettazione di impegni.

## **Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 22 dicembre 2020, n. 29313**

### **Massima**

**In tema di difesa tecnica del fallimento, ai sensi dell'art. 31, comma 3, Legge Fallimentare, il Curatore della procedura, nelle liti attive ed in quelle passive, non può assumere il ruolo di difensore, o anche quello di mero assistente, a pena di nullità di tutti gli atti posti in essere in tale**

**veste atteso che tra i due ruoli vi è previsione di incompatibilità.**

## **Caso di specie**

La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini prende le mosse dalla decisione assunta da una Corte di Appello che rigettava il reclamo ex art. 18 Legge Fallimentare proposto da una società a responsabilità limitata contro la sentenza dichiarativa del fallimento richiesta dal fallimento di una società per azioni in forza di un decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 150 Legge Fallimentare per un importo dovuto a titolo di capitale sociale non versato e rimasto insoddisfatto, nonostante l'infruttuoso tentativo di pignoramento immobiliare.

Il Giudice del merito ha ritenuto non fondato il difetto di legittimazione del Curatore del fallimento a richiedere l'ingiunzione per l'intera somma del capitale sociale non versato dai soci, poiché sulla base dell'importo indicato dal decreto ingiuntivo, peraltro non opposto, poteva dirsi sufficientemente provato il credito che avrebbe legittimato il creditore alla istanza di fallimento. La Corte di Appello ha inoltre affermato che la documentazione prodotta non era idonea ad acclarare l'insussistenza dei requisiti di fallibilità poiché erano state solamente allegate copie informali dei bilanci sprovviste del requisito dell'approvazione da parte della società e del requisito del deposito presso il registro delle imprese.

La società a responsabilità limitata ha dunque proposto ricorso per cassazione contestando innanzitutto che il Giudice del merito aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione, benché formulata per la prima volta in sede d'udienza ma rilevabile d'ufficio, della mancata legittimazione attiva del creditore istante, in quanto il Curatore aveva assunto la veste di Avvocato della procedura in spregio a quanto disposto dall'art. 31, comma 3, Legge Fallimentare.

La società ricorrente ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 6 Legge Fallimentare, dell'art. 31 Legge Fallimentare e dell'art. 82 c.p.c., avendo contestato il difetto di legittimazione attiva del Curatore, poiché avrebbe difeso da se stesso la procedura promuovendo il relativo giudizio.

## **Motivi della decisione**



La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso alla luce proprio di quanto sancito dall'art. 31, comma 3, Legge Fallimentare, in forza del quale il Curatore non può assumere la veste di Avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento. Avuto riguardo al problema afferente alla *legittimatio ad causam* attiva e passiva, che consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione della parte, la Cassazione ha in primo luogo ribadito che la questione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, nonostante nel caso di specie non sia stata riscontrata dal giudice d'appello.

Gli Ermellini hanno poi rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente sancito il principio dell'incompatibilità del Curatore fallimentare a prestare assistenza tecnica nei giudizi che riguardano il fallimento per difetto di legittimazione processuale.

Si tratta di un principio finalizzato ad evitare il pericolo che il tornaconto professionale venga anteposto al vantaggio ricavabile dalla procedura collettiva, da cui deriva la nullità degli atti compiuti in violazione del divieto previsto dall'art. 31, comma 3, Legge Fallimentare.

I Giudici di legittimità hanno altresì evidenziato che è stata peraltro esclusa, per manifesta infondatezza, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 Legge Fallimentare per eccesso di delega, con riferimento al potere del Curatore di nominare autonomamente un difensore, in quanto la disposizione non esorbita dai limiti di essa, risultando coerente con i principi della legge delega e rispondendo al criterio di speditezza della procedura che rappresenta l'obiettivo preminente del legislatore delegante.

La Cassazione ha quindi già avuto modo di osservare che il riferito potere di nomina non consente una gestione in proprio da parte del Curatore in quanto, in caso contrario, si verrebbero a cumulare ed a sovrapporsi interessi che debbono restare distinti e separati.

A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è stata esclusa la facoltà di mera assistenza in giudizio per l'incompatibilità del Curatore a prestare assistenza tecnica nei giudizi che riguardano il fallimento che deve intendersi riferita, per i giudizi tributari, non solo ai soggetti che rivestono la qualifica di Avvocato (o procuratore), ma anche agli appartenenti alle altre categorie professionali (dottore commercialista,

ragioniere, perito commerciale, ecc.) abilitate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 a prestare assistenza tecnica in quei giudizi. Alla luce dei principi sopra richiamati, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché la costituzione tecnica del curatore in sede di reclamo del fallimento non poteva essere proposta.

## **Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28718**

### **Massima**

**In nessun caso un Giudice può spingersi a valutare il merito di scelte imprenditoriali, a meno che queste risultino manifestamente avventate ed imprudenti.**

### **Caso di specie**

La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini vede protagonista una società per azioni, leader nel settore dell'acciaio, il cui Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Amministratore Delegato, avrebbe compiuto una serie di operazioni volte a favorire una diversa società facente capo al fratello.

Nello specifico, la società per azioni (attrice in primo grado) lamenta la violazione da parte dell'amministratore dei doveri lui ascritti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2391 e 2392 c.c. Com'è noto, tali norme impongono all'amministratore il dovere di rendere noti eventuali conflitti di interesse in relazione a determinate operazioni (art. 2391 c.c.), nonché un generale dovere di diligenza richiesta dall'incarico (art. 2392 c.c.). L'amministratore convenuto avrebbe, di fatto, favorito la società del fratello mediante (i) sottoscrizione, con quest'ultima, di un contratto di agenzia fittizio, (ii) finanziamento della società avversaria aprendo una filiale ed accollandosi il personale della società a responsabilità limitata e (iii) compimento di operazioni sui beni sociali a vantaggio proprio, di alcuni dipendenti e dei familiari.

Il Tribunale di Monza, accertati i fatti, condannava l'amministratore al risarcimento di una cospicua somma di denaro, ritenendolo inadempiente agli obblighi stabiliti dall'atto costitutivo e dello statuto della società per azioni.

La sentenza di primo grado veniva impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Milano la quale riformava parzialmente la decisione del giudice di prime cure, riducendo drasticamente il quantum.

La società per azioni ricorreva, quindi, per la cassazione della sentenza resa in grado di appello.

### **Motivi della decisione**

La Cassazione, prima di giungere alla decisione finale, ha compiuto un'attenta analisi della responsabilità gravante in capo agli amministratori ai sensi degli articoli citati.

La Suprema Corte, in particolare, ha preso le mosse dal presupposto che la responsabilità degli amministratori sia equiparabile allo schema della responsabilità contrattuale, ragion per cui pone a carico della società attrice "la prova dell'illiceità dei comportamenti" dell'amministratore ed, eventualmente, la prova del danno subito.

La medesima Corte ha chiarito che, nel caso in cui il comportamento dell'amministratore non sia in sé vietato, *"(...) l'onere della prova dell'attore / attrice non si esaurisce nella dimostrazione dell'atto compiuto dall'amministratore ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza (cfr. Cass. n. 2975 del 2020, in motivazione, cass n. 1045 del 2007)"*.

Tutto ciò senza dimenticare che, in ambito societario, gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per il rischio d'impresa, con conseguente insindacabilità delle scelte gestionali (c.d. business judgement rule).

Ciò posto, è in ogni caso possibile andare a sindacare *"(...) l'omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventivo, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità"* e, di conseguenza, la diligenza mostrata dall'amministratore nella valutazione dei margini di rischio.

La Suprema Corte, sostanzialmente, ha ribadito che in nessun caso il Giudice può spingersi a valutare il merito delle scelte imprenditoriali, a meno che queste "non risultino manifestamente avventate ed

imprudenti” ad un giudizio “ex ante”, ossia nelle medesime condizioni in cui queste furono prese, all’epoca, dall’amministratore.

Sulla base del principio enunciato, la Cassazione ha ritenuto di cassare la sentenza con rinvio, in quanto il Giudice di secondo grado aveva ommesso di compiere una valutazione “ex ante” sulla manifesta avventatezza delle decisioni prese dall’amministratore.

La Corte territoriale, infatti, si era limitata ad un’analisi superficiale delle condotte segnalate dalla società, ritenendo che le scelte compiute dall’amministratore attecchivano alla discrezionalità imprenditoriale e, quindi, astrattamente consentite dai suoi poteri gestori.

A parere della Corte di Cassazione, invece, era necessario che la Corte d’Appello “verificasse quali fossero le informazioni” in possesso dell’amministratore al momento della scelta, ciò al fine di valutare se le scelte compiute fossero manifestamente avventate o imprudenti.

### **Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza 14 dicembre 2020, n. 28439**

#### **Massima**

**La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco.**

**Un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solamente qualora non possa avere alcun'altra giustificazione razionale se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione.**

**Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omesso appostamento in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito.**

## **Caso di specie**

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte ha visto una società a responsabilità limitata acquistare un autoveicolo che si era successivamente rivelato difettoso, di talché l'acquirente conveniva in giudizio la società venditrice chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo.

Il Giudice d'appello, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva le domande avanzate dalla società acquirente che, in pendenza del giudizio, era stata cancellata dal registro delle imprese.

In forza della sentenza favorevole e del relativo titolo esecutivo, gli ex soci della società a responsabilità limitata cancellata iniziavano l'esecuzione forzata nei confronti della venditrice che propose a sua volta opposizione all'atto di precetto notificato dai creditori.

A sostegno delle proprie ragioni la società venditrice ha eccepito che nel bilancio finale di liquidazione della società cancellata dal registro delle imprese non era stato appostato il credito dalla medesima vantato nei confronti della debitrice, conseguentemente tale credito doveva ritenersi rinunciato.

La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado, rigettando l'opposizione al precetto.

Il Giudice del merito ha evidenziato che il credito vantato dalla società a responsabilità limitata cancellata e posto in esecuzione dagli ex soci dopo lo scioglimento della società non poteva ritenersi né incerto né contestato.

Il credito si era inoltre trasferito ai soci per effetto della estinzione della società, nonostante non fosse stato esposto nel bilancio finale di liquidazione.

Non vi era dunque alcun elemento da cui poter far discendere la volontà di rinuncia al credito.

La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo in particolare che l'ammontare del credito vantato dalla società creditrice al momento della sua estinzione doveva ritenersi ancora illiquido in quanto era controverso tra le parti l'esatto ammontare dello stesso.

La ricorrente ha inoltre eccepito che il mancato inserimento del credito nel bilancio di liquidazione della società estinta aveva comportato la rinuncia da parte della società creditrice.

## **Motivi della decisione**

Nell'esaminare la questione, la Corte di Cassazione ha innanzitutto richiamato i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità che governano la sorte dei crediti delle società commerciali.

La Suprema Corte ha, infatti, già avuto modo di evidenziare che l'estinzione della società dà vita ad un fenomeno successorio.

I soci sono dunque tenuti a rispondere dei debiti sociali nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio di liquidazione.

I crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono invece ai soci pro indiviso.

La giurisprudenza di legittimità ha affrontato anche il problema riguardante la sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non iscritti a bilancio dopo l'estinzione della società, sostenendo che essa non può essere stabilita ex ante in base ad una regola generale uniforme ed automatica.

È infatti affidato al Giudice del merito il compito di stabilire caso per caso se, in base alle peculiarità di ogni singola fattispecie, possa presumersi ai sensi dell'art. 2727 c.c. la volontà della società di rinunciare ad un determinato credito.

Gli Ermellini, a tal riguardo, hanno sottolineato in termini generali che il mancato appostamento all'attivo può consentire di presumere la sussistenza di una volontà di rinuncia quando il credito è illiquido, oppure quando il liquidatore era a conoscenza della sua esistenza e non ha provveduto ad inserire la posta in bilancio, ovvero quando il credito non poteva comunque essere iscritto.

È stato tuttavia precisato che le fattispecie sopra richiamate rientrano comunque nel novero delle mere presunzioni, non sussistendo alcuna indefettibile implicazione unilaterale tra omessa indicazione nel bilancio e remissione del debito.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre recentemente affermato che i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della società cancellata per effetto dello scioglimento.

La società può, in astratto, rinunciare ai crediti, ma detta rinuncia non può presumersi ipso facto in base al solo rilievo che il credito non è stato appostato nel bilancio.

La Cassazione ha infatti sottolineato che la remissione del debito è un atto negoziale, per cui è in ogni caso indispensabile una manifestazione di volontà che può essere anche tacita, ma deve pur sempre essere inequivoca.

Nel nostro ordinamento giuridico il silenzio non può difatti essere considerato come un indice certo della manifestazione di una volontà abdicativa o rinunciataria di un diritto, a meno che non sia circostanziato, dovendo cioè essere accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé idonei a palesare una volontà inequivocabile.

La Cassazione, in conclusione, ha affermato che il mancato appostamento di un credito nel bilancio finale di liquidazione non possiede i requisiti di inequivocità, in quanto essa potrebbe essere ascrivibile a cause diverse rispetto alla volontà di rinunciare al credito.

L'omessa indicazione di un credito nel bilancio finale non può, in altri termini, costituire un indice certo della volontà di rimessione.

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso.

## EVENTI E FORMAZIONE

### **Il subappalto nel prisma dei contratti pubblici. Il punto di vista degli stakeholders**

Attività formativa accreditata  
dall'Associazione A.I.G.A.  
ai fini della formazione professionale continua.  
Ai partecipanti saranno  
riconosciuti 2 crediti formativi

**Dove**  
Piattaforma Zoom in modalità meeting  
Registrazione obbligatoria

## SOMMARIO

### **Quando**

29 gennaio 2021, ore 14.30 - 16.30



© Copyright 2020 | Lipani Catricalà & Partners

# LEAP

---

NEWSLETTER

---